



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

**D.L. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
Coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120**

**TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA**

Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici

<p>Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)</p>	<p>Si introducono disposizioni ordinamentali, di carattere temporaneo (determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021) e derogatorio al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché ai servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, <u>sotto soglia</u>.</p> <p>In particolare, si prevede:</p> <p>a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;</p> <p>b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35¹ del D.lgs. 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35.</p> <p>Alle stazioni appaltanti è richiesto di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla lettera b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi</p>
---	--

1

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.



	<p>siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento - la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è ritenuto obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000 - contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.</p> <p>In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, <u>l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento</u>, aumentati a quattro mesi nei casi di cui alla precedente lettera b).</p> <p>Il mancato rispetto dei suddetti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP (responsabile unico del procedimento) per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.</p> <p>Per gli affidamenti di cui alla lettera b), le stazioni appaltanti procedono, <u>a loro scelta</u>, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.</p> <p>In questo secondo caso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice.</p> <p>Per tali modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. In questi casi il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art 93.</p>
<p>Art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)</p>	<p>Questo articolo introduce, sempre fino al 31 dicembre 2020, disposizioni volte ad accelerare i contratti <u>sopra soglia</u>, prevedendo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione (artt. 61 e 62) o il dialogo competitivo (art. 64), per i settori ordinari, e di cui agli artt. 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con termini ridotti;- la deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale e fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. 159/2011), nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle



	<p>infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche (ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e per i contratti relativi o collegati ad essi;</p> <p>- l'applicazione di tali disposizioni agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente;</p> <p>- che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell'avvio del procedimento.</p> <p>Anche in questi casi, il mancato rispetto del termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.</p> <p>Per ogni procedura di appalto di cui al presente articolo si prevede, infine, la nomina di un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, validerà ed approverà ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.</p>
Art. 3 (Verifiche antimafia e protocolli di legalità)	<p>Si prevede, fino al 31.12.2021, l'applicazione della "procedura d'urgenza" per il rilascio della certificazione antimafia, con specifico riferimento alla consultazione della banca dati di cui all'art. 96 del D.lgs. 159/2011, con revoca del beneficio o dell'agevolazione attribuita al privato nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 15 giorni dal 17 luglio 2020, potranno essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.</p> <p>Inoltre, all'interno della legislazione antimafia (art. 83-bis del D.lgs. 159/2011), si introduce l'istituto dei "protocolli di legalità", delimitandone il contenuto e l'ambito di applicazione, al fine di adottare mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia (comunicazione antimafia e informazione antimafia).</p>



	<p>I protocolli di legalità potranno anche prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia su richiesta di soggetti privati.</p> <p>Si dispone infine che:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (art. 1, commi 52 e ss., Legge 190/2012), nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori (art. 30, D.L. 189/2016) equivale al rilascio dell'informazione antimafia;- le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisca causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
Art. 4-bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)	<p>In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 <u>nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero</u> e nei casi in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20% del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, alle e stazioni appaltanti è consentito procedere - in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020 e qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di recesso (ex art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016) - alla revoca dell'aggiudicazione con provvedimento da comunicarsi all'aggiudicatario entro 30 giorni dal 15.09.2020.</p> <p>In relazione ai <u>contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero</u>, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data del 15.09.2020, alle stazioni appaltanti è consentito procedere, entro 30 giorni dal 15.09.2020, alla risoluzione degli stessi, sempre con comunicazione nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20% del valore del contratto iniziale, ferma restando la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.</p>
Art. 6 (Collegio consultivo tecnico)	<p>Fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, si prevede l'obbligatorietà della costituzione di un "Collegio consultivo tecnico" (formato da 3 a 5 componenti scelti dalla stazione appaltante tra soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera).</p> <p>Il Collegio, oltre a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)	<p>Si apportano diverse modifiche al D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e, tra queste:</p> <ul style="list-style-type: none">- art. 30, c0. 8, per estendere, in forma residuale, l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 241/1990 alle attività amministrative di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore di cui agli artt. 55, 56 e 47 del D.lgs. 117/2017 (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, convenzionamento e affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza);- art. 36, co. 1, per rendere obbligatorio l'inserimento nei bandi, negli avvisi e negli inviti per gli affidamenti relativi dei contratti sotto soglia di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, delle "clausole sociali" volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore ai sensi dell'art. 50 del Codice;- art. 59, co. 1, per fare salve - in relazione alla scelta delle procedure e oggetto del contratto - le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore di cui ai medesimi artt. 55, 56 e 47 del D.lgs. 117/2017;- art. 140, co. 1, per far salve - in relazione all'aggiudicazione dei servizi sociali e degli altri servizi specifici dei settori speciali - le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore di cui ai medesimi artt. 55, 56 e 47 del D.lgs. 117/2017. <p>Si modifica il comma 3 dell'art. 115 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) <u>per contemplare - in relazione alla gestione indiretta dell'attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici - anche lo strumento dell'affidamento di appalti pubblici di servizi in aggiunta a quello della "concessione".</u></p> <p>Il comma 10-bis dell'articolo in esame, prevede - <u>per le procedure oggetto del Codice dei contratti pubblici</u> (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016) - che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla <u>"congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento"</u>.</p> <p>La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dal 15.09.2020. Sono comunque fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Capo II - Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

<p>Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)</p>	<p>Si apportano modificazioni al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/2001), al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.</p> <p>In particolare, dopo l'art. 23-ter si inserisce <u>l'art. 23-quater</u> rubricato “Usi temporanei”, per consentire - da parte dei comuni - l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, <u>lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.</u></p> <p>L'uso temporaneo potrà riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate ai predetti obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali e verrà disciplinato da un'apposita convenzione (durata ed eventuale proroga; modalità di utilizzo temporaneo; costi, oneri e tempistiche di ripristino; garanzie e penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali).</p> <p>Il consiglio comunale è chiamato ad individuare i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del nuovo articolo 23-quater da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione potrà essere approvato direttamente con deliberazione del consiglio comunale.</p> <p>Alle regioni, con propria legge, è consentito dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.</p> <p>La stipula della convenzione costituirà titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.</p> <p>Per gli immobili o le aree di proprietà pubblica il soggetto utilizzatore dovrà essere individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.</p>
--	---





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Si modifica inoltre l'art. 12 (Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini) del D.L. 23/2020 (LIQUIDITA') che già interveniva sull'art. 54, comma 1, del D.L. 18/2020 (CURA ITALIA), per precisare:

- che l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa "alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) [400.000 euro] e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, nelle condizioni" di legge

[ex art. 2, co. 479, Legge 244/2007: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, della Legge 104/1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%; c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito]

- che "la sospensione delle rate del mutuo" potrà essere concessa nella misura di:

A) **6 mesi**, qualora gli eventi che danno diritto all'accesso al Fondo, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno **10%** dei soci;

B) **12 mesi**, qualora i medesimi eventi, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20% e fino al 40% dei soci;

C) **18 mesi**, qualora tali eventi, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40% dei soci.

- che l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dal 17.07.2020, nel sito internet del Gestore del Fondo, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società;

- che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione (si abroga, di conseguenza, il comma 2-quater dell'art. 12 del D.L. 23/2020 - Liquidità).





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITA'

Capo I - Semplificazioni procedurali

<p>Art. 12 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)</p>	<p>Si introducono modifiche volte a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge sul procedimento amministrativo, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti.</p> <p>Si prevede in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'inefficacia delle determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini ("atti tardivi") al fine di rendere effettivo il provvedimento ovvero l'atto di assenso comunque denominato e, quindi, a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l'attesa illimitata di un atto di dissenso espresso - pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati - vanifichi ogni funzione acceleratoria (viene chiarito che nei casi già previsti dalla legge 241/1990, <u>la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire, fatto salvo il potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies</u>);- la misurazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e la pubblicazione comparativa dei termini dei procedimenti normativamente previsti e dei tempi effettivi di conclusione degli stessi (<u>entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali dovranno verificare e rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza</u>). <p>Si introduce il nuovo art. 21-decies rubricato "Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali".</p>
<p>Art. 12-bis (Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro)</p>	<p>Si modificano alcune procedure di competenza dell'I.N.L., prevedendo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il rilascio, entro 15 giorni dalla relativa istanza (con applicazione dell'istituto del "silenzio-assenso"), delle autorizzazioni al lavoro degli infrasedicenni in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo e al frazionamento, per il personale addetto ai pubblici spettacoli, in caso di esigenze tecniche, del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, con la determinazione (nell'ambito del provvedimento autorizzativo) dell'orario di decorrenza;- l'utilizzo di strumenti di comunicazione "da remoto" per l'espletamento di talune procedure amministrative o conciliative che, finora, presupponevano la presenza fisica del richiedente (convalida della risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre



	<p>anni di vita del bambino o i primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento).</p> <p>Le semplificazioni maggiori interessano però il D.lgs. 124/2004 sulla “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro” e sono relative:</p> <p>1) alla “diffida accertativa per crediti retributivi” di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 124/2004 (<u>che troverà applicazione anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati</u>);</p> <p>2) all’istituto della “disposizione” di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 124/2004 che viene integralmente modificato.</p>
<p>Art. 15 (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)</p>	<p>Si introduce per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione amministrativa, da definirsi secondo linee di indirizzo condivise fra, Stato, Regioni e autonomie locali e si prevede, entro 150 giorni, una completa ricognizione dei procedimenti amministrativi da parte dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali (sentite le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali) al fine di tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici delle SCIA, del “silenzio-assenso”, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla riduzione o eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti.</p>
<p>Art. 16-quater (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)</p>	<p>Con questa norma si <u>istituisce il codice univoco alfanumerico per i contratti collettivi nazionali di lavoro assegnandone l’attribuzione al CNEL</u>, attuale sede dell’Archivio nazionale dei contratti.</p> <p>Il CNEL definirà, d’intesa con il Ministero del lavoro e l’INPS, i criteri per l’attribuzione del codice.</p> <p>Il codice univoco <u>dovrà essere indicato nelle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro (assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni) nonché nelle trasmissioni mensili all’INPS dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni (UNIEMENS)</u>.</p> <p>Gli enti preposti potranno, ad esempio, utilizzare tale codificazione per verificare, tra le altre cose, il rispetto dei minimali contributivi o per identificare i CCNL che possono essere considerati il riferimento all’interno di un medesimo settore, ad esempio a fini giudiziali, e costituire un benchmark utile a tracciare la linea di demarcazione fra pluralismo contrattuale e “dumping” contrattuale.</p>



	<p>La struttura del codice unico potrà essere utilizzata anche come base di riferimento per ridisegnare i settori produttivi e i rispettivi confini, e per associare i codici CNEL dei CCNL ai codici ATECO delle attività.</p> <p>A regime, il codice unico consentirà anche di abbinare a ciascun CCNL reperibile nell'archivio del CNEL il numero di lavoratori dipendenti ai quali è applicato, sulla base del flusso di comunicazioni UNIFORMI che i datori di lavoro trasmettono all'INPS.</p>
Capo IV - Responsabilità	
Art. 21 (Responsabilità erariale)	<p>In relazione alla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per fatti e omissioni commessi con dolo si precisa che <i>"La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"</i>.</p> <p>L'estensione dell'onere probatorio renderebbe, pertanto, più difficile affermare la responsabilità erariale in caso di dolo.</p> <p>Inoltre, limitatamente ai fatti commessi dal 17.07.2020 e fino al 31 dicembre 2021, si limita la responsabilità erariale ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta.</p> <p>In altri termini, per il prossimo anno, si abolisce la responsabilità erariale per colpa grave, salva tuttavia l'ipotesi di danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente, rispetto ai quali si prevede che non si applichi la predetta limitazione di responsabilità e, così facendo, i pubblici dipendenti potrebbero andare in contro a maggiori rischi di responsabilità in caso di inerzia.</p>
Art. 23 (Modifiche all'articolo 323 del codice penale)	<p>Sul versante della responsabilità penale, si apporta una rilevante modifica alla disciplina del delitto di "abuso d'ufficio" (art. 323 c.p.).</p> <p>In questo modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'abuso d'ufficio potrà essere integrato solo dalla violazione di "regole di condotta" specifiche ed espressamente previste da fonti di diritto primarie (legge o atti aventi forza di legge); 2) rilevano solo regole di condotta "dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto".
TITOLO III	
MISURE DISEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	
Capo I - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione	
Art. 24 (Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)	<p>Si favorisce l'accesso ai servizi della PA tramite SPID, Carta d'identità digitale (CIE) o dispositivi mobili, nonché la fruizione dei servizi in modalità digitale dal 28 febbraio 2021, eliminando le duplicazioni dei sistemi oggi in essere presso alcune amministrazioni.</p>



	<p>Si semplifica e si rafforza l'identità digitale e il domicilio digitale per i cittadini e per i professionisti, anche non iscritti ad albi, ma iscritti ad "elenchi e registri";</p> <p>Si prevede, dal 28 febbraio 2021, la verifica dell'identità digitale con SPID e CIE ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni, con rinvio ad un successivo decreto della individuazione della data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzeranno esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso anche delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.</p> <p>Si consente il rinnovo delle Carte d'identità rilasciate su supporto cartaceo e delle Carte di identità elettroniche anche prima del 180° giorno precedente la scadenza (si tratta, di una forma di 'incentivo' affinché si realizzi, da parte dei cittadini, il passaggio dalla carta d'identità cartacea a quella elettronica, la quale ha non la sola funzione certificatoria dell'identità bensì anche di consentire l'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni in rete).</p> <p>Si fa infine divieto alle pubbliche amministrazioni, a far data dal 28 febbraio 2021, di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Rimane fermo l'utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.</p>
<p>Art. 26 (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)</p>	<p>Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, si prevede l'istituzione di una "Piattaforma unica digitale" secondo modalità e regole tecniche da definirsi definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 120 dal 17.07.2020.</p>
<p>Art. 29 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli)</p>	<p>Si favorisce l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e (estensione degli obblighi di accessibilità, già previsti dalla normativa vigente per gli enti pubblici, anche a determinati soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili) e si novellano, in particolare, i commi 489 e 491 della Legge 145/2018 per consentire l'istituzione di una "Piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni di invalidità" presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di agevolare la mobilità, sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni, con particolare riferimento alla circolazione stradale nelle zone a traffico limitato e nelle particolari strade e/o corsie dove vigono divieti e limitazioni (oggi infatti l'accesso è garantito nelle zone e strade del Comune di residenza della persona titolare del contrassegno, mentre negli altri Comuni è necessario richiedere autorizzazioni preventive o comunicazioni posteriori per evitare di incorrere in sanzioni).</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>Art. 29-bis (Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)</p>	<p>La norma in esame concerne gli accertamenti dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dei sussidi tecnici e informatici per i soggetti portatori di handicap, anche con riferimento al beneficio dell'aliquota IVA ridotta.</p> <p>In particolare si prevede che i verbali delle commissioni mediche integrate (art. 20, D.L. 78/2009) debbano riportare l'esistenza dei requisiti sanitari necessari anche per le agevolazioni fiscali relative ai «sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità».</p> <p>Si stabilisce, inoltre, che con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dal 15.09.2020, il Ministro dell'economia debba aggiornare il comma 2 dell'art. 2 del DM 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'ASL competente o dalla commissione medica integrata e <u>sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza.</u></p>
<p>Art. 29-ter (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)</p>	<p>Si autorizzano le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.</p> <p>La valutazione sugli atti potrà essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetterà al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre.</p> <p>Qualora la documentazione non fosse sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato sarà convocato a visita diretta.</p>
<p>Art. 30 (Misure di semplificazione in materia anagrafica)</p>	<p>Si introducono modifiche normative al fine di assicurare la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) mediante l'emissione di documenti digitali muniti di un "sigillo elettronico qualificato", nonché l'attribuzione a ciascun cittadino di un "codice identificativo univoco" per garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.</p>
<p>Capo III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali</p>	
<p>Art. 33 (Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi)</p> <p>Art. 34 (Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)</p>	<p>Si effettuano interventi di semplificazione e coordinamento e rafforzano gli strumenti di gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, introducendo misure di rafforzamento rispetto al principio di interoperabilità dei dati già previsto all'art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e già vigente, riconducendo tale interoperabilità alla "Piattaforma unica nazionale" - tramite la quale le PP.AA. rendono interrogabili, disponibili e fruibili alle pubbliche amministrazioni i dati pubblici e conoscibili al fine di consentire l'immediata erogazione di servizi pubblici o bonus (senza chiedere al cittadino dati già in possesso della p.a.) - già prevista in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui modalità di gestione, sviluppo e funzionamento vengono chiarite e semplificate.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Capo IV - Misure per l'innovazione	
Art. 37 (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)	<p>Si introducono previsioni volte a favorire il rafforzamento dell'utilizzo esclusivo della PEC e del "domicilio digitale" nei rapporti tra imprese, professionisti e PP.AA. con una serie di prescrizioni e sanzioni in caso di inadempimento.</p> <p>In particolare, per tutte le imprese già costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese dopo l'inutile decorso del termine di 30 giorni dall'invito ad indicare un nuovo domicilio digitale fatto dal Conservatore, <u>sono sottoposti alla sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. (da 103 euro a 1.032 euro) in misura raddoppiata.</u></p> <p>L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle CCIAA.</p>
TITOLO IV - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY	
Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici	
Art. 38-bis (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)	<p>Per la realizzazione di spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza e musical) che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 23:00 e sono destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti - <u>in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021</u> - ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla SCIA presentata dall'interessato al SUAP o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.</p> <p>La segnalazione dovrà indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario di svolgimento dello spettacolo e dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché da una relazione tecnica di un professionista abilitato (ingegnere, architetto, perito industriale, geometra) attestante la rispondenza del luogo ove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.</p> <p><u>L'attività oggetto della segnalazione potrà essere iniziata dalla data della presentazione all'amministrazione competente.</u> Quest'ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.</p>



	<p>In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione potrà adottare il provvedimento di divieto e di rimozione anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.</p> <p>Ogni controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p>Art. 39 (Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)</p>	<p>Il comma 1 innalza da 100.000 a 200.000 euro la soglia di importo dei finanziamenti (introdotta dal D.L. 34/2020) per i quali è stata consentita l'erogazione in un'unica quota (in luogo delle sei erogazioni ordinariamente previste).</p> <p>Il comma 2 è finalizzato a rafforzare l'efficacia dell'intervento "Nuova Sabatini Sud" (art. 1, co. 226, Legge 160/2019, n. 160, introducendo la previsione dell'erogazione del contributo in unica soluzione in favore delle micro e piccole imprese che realizzano investimenti innovativi nel Mezzogiorno.</p> <p>Le modalità, i termini e le condizioni per la concessione ed erogazione del contributo in un'unica soluzione a conclusione del programma di investimento saranno definite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p>Art. 40 (Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)</p>	<p><u>Il comma 11 aggiunge un secondo comma all'art. 223-septiesdecies delle Disp. Att. del Codice Civile.</u></p> <p>LA FATTISPECIE RIGUARDA LO SCIoglimento D'UFFICIO SENZA NOMINA DEL LIQUIDATORE E LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE DEGLI ENTI COOPERATIVI CHE NON HANNO DEPOSITATO BILANCI DI ESERCIZIO DA OLTRE 5 ANNI E PER I QUALI NON RISULTI L'ESISTENZA DI VALORI PATRIMONIALI IMMOBILIARI.</p> <p>LA DISPOSIZIONE IN ESAME, AL FINE DI SUPERARE OGNI INCERTEZZA INTERPRETATIVA ED ASSICURARE, AL CONTEMPO, LA NECESSARIA CERTEZZA ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE CIRCA L'OPERATIVITA' DEGLI ENTI IN ESSO CENSITI, PREVEDE CHE UNIONCAMERE TRASMETTA SEMESTRALMENTE AL MISE L'ELENCO DEGLI ENTI COOPERATIVI, <u>ANCHE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA</u>, CHE NON HANNO DEPOSITATO I BILANCI DI ESERCIZIO DA OLTRE 5 ANNI E CHE IL MISE VERIFICHI L'ASSENZA DI VALORI PATRIMONIALI IMMOBILIARI MEDIANTE INDAGINE PRESSO I PUBBLICI REGISTRI, IN ATTUAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI.</p> <p>Il comma 12 aggiunge all'art. 5 della Legge 400/1975 un comma ulteriore (1-bis).</p> <p>LA PREVISIONE E' VOLTA AD ACCELERARE E SEMPLIFICARE LA PROCEDURA DI PURGAZIONE (DAI GRAVAMI) DEI BENI OGGETTO DI LIQUIDAZIONE NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA PREVEDENDO ESCLUSIVAMENTE LA TRASMISSIONE A MEZZO PEC DEL DECRETO DI CANCELLAZIONE, ANCORA OGGI RICHIESTO DA ALCUNE CONSERVATORIE IN FORMATO CARTACEO.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>IN QUESTO MODO SI ELIMINA LA PRASSI OBSOLETA CORRISPONDENTE ALLA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO AD OPERA DEL COMMISARIO LIQUIDATORE TENUTO A PRESENTARSI FISICAMENTE PRESSO LA CONSERVATORIA AL SOLO FINE DI ESIBIRE IL DECRETO DI CANCELLAZIONE PER OTTENERNE L'ESECUZIONE.</p>
<p>Art. 40-ter (Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici)</p>	<p>Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, si prevede l'istituzione, presso all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 212, D.lgs. 152/2006), di un registro al quale le aziende italiane ed estere potranno iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità "semplificata" degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero.</p> <p>Entro 60 giorni dal 15.09.2020, l'Albo dovrà definire apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato le imprese che intendano svolgere tali attività.</p>
<p>Art. 41 (Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)</p>	<p>Con l'aggiunta di nuovi commi all'art. 11 della Legge 3/2003 si dispone, in particolare, la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza del corrispondente "Codice unico di progetto".</p>
<p>Art. 43 (Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)</p>	<p>Tra le diverse disposizioni, emergono quelle recate:</p> <ul style="list-style-type: none">- dal nuovo comma 7-bis) relativamente alla facoltà- prevista per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche - di evidenziare il luogo di produzione, con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite;- da nuovo comma 7-ter) relativamente alla facoltà di riportare (in maniera visibile e leggibile) nelle liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande, le indicazioni relative:<ul style="list-style-type: none">a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 43-bis (Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti)	<p>Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, all'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 è aggiunto il comma 2-bis) a mente del quale <u>il Ministero della salute è chiamato a rendere disponibili, ogni 6 mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.</u></p>
Art. 43-ter (Modifiche alla legge n. 238 del 2016)	<p>Si apportano alcune modifiche alla vigente Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- si anticipa dal 1° agosto al 15 luglio di ogni anno la data d'inizio del periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli (art. 10, co. 1);- relativamente alle specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione, si elimina il divieto attualmente previsto in base al quale la menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti; resta invece in vigore la disposizione che preclude l'abbinamento della menzione "superiore" alla menzione "novello" (art. 31, co. 5);- il requisito della rivendicazione DOCG è innalzato dall'attuale 51% al 66%; introdotto l'ulteriore requisito (non previsto a legislazione vigente) in base al quale tali vigneti devono essere stati negli ultimi cinque anni certificati e imbottigliati dal 51% degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66% della produzione certificata di quella DOC; è espunta la disposizione che prevede che, nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento (art. 33, co. 1);- in relazione ai Consorzi di tutela, l'attribuzione agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, della qualifica di agente di pubblica sicurezza è trasformata in una facoltà, mentre attualmente essa è configurata come obbligatoria (art. 41, co. 5);- è abrogata la vigente disciplina riguardante le indicazioni obbligatorie da apporre sui sistemi di chiusura dei contenitori (art. 46);- per quanto attiene ai controlli e alla vigilanza sui vini a DO o IG, si generalizza l'obbligo di accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, il quale viene ora esteso anche agli organismi pubblici che dovranno adeguarsi entro 6 mesi (art. 64, co. 2).



<p>Art. 43-quater (Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)</p>	<p>Si sostituisce il comma 1 dell'art. 10 del D.lgs. 185/2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego).</p> <p>La novella <u>unifica per tutte le imprese agricole interessate da un procedimento di avvicendamento generazionale, i benefici elargibili, senza ulteriormente confermare il favor per le imprese ubicate nel Mezzogiorno (Resto al Sud agricoltura).</u></p> <p>Per tutte le imprese agricole che succedono nella conduzione di un'altra azienda agricola viene, quindi, prevista la possibilità di richiedere:</p> <p>a) mutui agevolati per gli investimenti a un tasso pari a zero nella misura del 60% della spesa ammissibile;</p> <p>b) un contributo a fondo perduto fino al 35% per cento della spesa ammissibile.</p> <p>Viene confermata la previsione relativa alla durata (15 anni, comprensiva del preammortamento) del mutuo agevolato per le iniziative nel settore della produzione agricola.</p> <p><u>Le misure attuative della misura saranno disposte con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, da adottare entro 30 giorni dal 15.09.2020</u> volto anche ad assicurare che le modifiche introdotte siano compatibili con le agevolazioni già operanti disposte a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 48-bis (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)</p>	<p>Si modifica la disciplina sui documenti relativi alla sicurezza della navigazione, intervenendo sulla denominazione, sui loro contenuti, nonché sul rilascio e validità dei certificati di sicurezza e d'idoneità.</p> <p>Si prevede, in particolare, che il <u>"certificato di idoneità"</u> (rilasciato alle navi per le quali sia stata accordata l'esenzione dalla applicazione di una o più norme della Legge 616/1962) non può essere superiore a 2 anni, <u>ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in 3 anni.</u></p>
<p>Articolo 48-quater (Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.)</p>	<p>Con il comma 2 si dispone la modifica del secondo periodo del co. 1 dell'art. 103-bis del D.L. 18/2020 al fine di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine, attualmente fissato al 31 agosto 2020, entro il quale si applica la deroga all'art. 328 del Codice della navigazione, in materia di forma per la conclusione dei contratti di arruolamento (la disposizione consente l'uso della forma scritta anziché quella dell'atto pubblico fino al nuovo termine).</p>
<p>Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)</p>	<p>Il nuovo comma 5-bis), interviene in materia di licenze taxi e autorizzazioni NCC estendendo la possibilità di rilascio anche ai singoli che abbiano la "disponibilità ad uso noleggio a lungo termine" del veicolo o natante.</p> <p>La lettera d) del nuovo comma 5-ter) prevede che, con provvedimento del Sindaco, possano essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi</p>



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercanti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi.

Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento di tali attività.

Dell'attuazione delle previsioni in esame non devono però derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera f) del medesimo comma, sostituisce il co. 4 dell'art. 75 del Codice della strada (D.lgs. 285/1992), in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione per i veicoli da adibire a servizio di taxi, NCC o a servizio di linea per trasporto di persone.

Tali veicoli sono attualmente soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del Codice. Con la nuova formulazione si prevede che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare, con proprio decreto, i suddetti veicoli di tipo omologato soggetti all'accertamento.

La lettera h) modifica il comma 2 dell'art. 94 del Codice in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, prevedendo che in caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale proceda all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli anziché all'aggiornamento della carta di circolazione come attualmente previsto.

La lettera i) modifica l'art. 126 in materia di durata e conferma della patente di guida, prevedendo - in particolare - che al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il nuovo comma 5-septies) novella l'art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli) del D.L. "Cura Italia" prevedendo che, in considerazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli artt. 75 e 78 del Codice ovvero alle attività di revisione di cui all'art. 80 prevedendo poi altresì - rispetto al testo vigente - che è rispettivamente autorizzata:

- la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020;



	- la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.
Capo III - - Semplificazioni in materia di green economy	
Art. 63 (Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)	<p>Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, si autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottare con proprio decreto, entro 180 giorni dal 17.07.2020, un "Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano" composto da due sezioni:</p> <p>Sezione A (interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti, <u>da attuare da parte di imprese agricole e forestali</u> su iniziativa del MiPAAF e delle Regioni e Province autonome);</p> <p>Sezione B (sostegno e realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.).</p> <p>Inoltre, nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del MiPAAF si autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a disporre, con proprio decreto, l'avvio di un "Piano straordinario di interventi" prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo.</p>
Art. 63-bis (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)	<p>Si novella l'art. 30-bis del D.L. 23/2020 in materia di rifiuti sanitari.</p> <p>La norma prevedeva che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie siano sottoposti al regime giuridico dei "rifiuti urbani" e stabilisce che la disposizione - finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia di Covid-19 - sia in vigore fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.</p> <p>L'articolo espunge tale termine temporale connesso alla cessazione dello stato di emergenza, prevedendo quindi in via stabile e non transitoria i suddetti obblighi di gestione ed il relativo regime ivi stabilito per i rifiuti sanitari.</p>

VISITA IL NOSTRO SITO



SEGUICI SU INSTAGRAM



E SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

